



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Roma, 8 MAR 2010

Prot. n. 1294

Ai Presidenti
Ai Direttori
Ai Direttori Amministrativi
delle istituzioni Afam
LORO SEDI

OGGETTO: D. Lgs. n. 150/09 – Normativa vigente in tema di procedimento disciplinare.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, sulle modifiche apportate al procedimento disciplinare dagli art. 68 e 69 del D.Lgs. 150/09, si reputa opportuno precisare alcuni aspetti della nuova disciplina in relazione alle specificità del sistema Afam.

Occorre infatti evidenziare che il potere disciplinare è ora attribuito direttamente dalla legge, in ragione dell'entità della sanzione applicabile, o al Dirigente della struttura o al Dirigente dell'ufficio competente, e non sono più operanti le previgenti disposizioni contrattuali, che continuano ad applicarsi solo per l'indicazione delle sanzioni nel codice disciplinare.

A livello di Istituzione Afam la figura del Direttore, ai sensi dell'art. 25, comma 9 D.Lgs. 165/01, è l'unica normativamente riconducibile a quella ora indicata di "Dirigente della struttura", per cui la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti di tutto il personale, docente, tecnico-amministrativo ed EP, è ora attribuita al Direttore per le infrazioni di minore gravità di cui al primo periodo dell'art. 55-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/01 introdotto dal decreto 150/09.

Per le infrazioni superiori, l'ufficio competente di cui al comma 4 dello stesso articolo 55-bis è invece individuabile nell'ufficio III di questa Direzione generale cui è devoluta la materia disciplinare dal Regolamento ministeriale di cui al D.M. 27/07/09.

Pertanto per tutti i fatti commessi o accertati dopo il 16 novembre 2009 non è più competente la Corte di disciplina del CNAM.

Chiarito quanto sopra si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle procedure indicate nell'art. 55-bis date anche le conseguenze, cui incorre il Dirigente competente, in termini di responsabilità (art. 55-sexies, comma 3 e 4, introdotto sempre dal decreto 150/09).

A fini puramente esplicativi si trasmette in allegato uno schema riepilogativo della nuova normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giorgio Bruno CIVELLO -

ALLEGATO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
(art. 68 e 69 D.Lgs. 150/09)

L'art. 68 del D.Lgs. n. 150/09 ha previsto l'integrale sostituzione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/01.

In particolare, al comma 2, è stabilito che, "salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".

Il successivo art. 69, ha introdotto, dopo l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/01, gli artt. 55-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e novies.

In particolare, l'art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare) prevede, in base alle sanzioni da applicare, procedure diverse a seconda che il responsabile della struttura possieda o meno qualifica dirigenziale. Pertanto, tenuto conto delle sanzioni previste dal vigente CCNL di comparto, la nuova disciplina del procedimento disciplinare per il personale docente e non, incluso il Direttore Amministrativo, delle Istituzioni Afam risulta essere la seguente:

Comma 1

PROCEDURA DA SEGUIRE	SANZIONI PREVISTE
D.Lgs. n. 165/01, art. 55-bis, comma 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero scritto (censura) • Multa da una a quattro ore di retribuzione (solo personale non docente) • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni <p style="text-align: center;"><u>(art. 55-bis, comma 1, primo periodo)</u></p>
D.Lgs. n. 165/01, art. 55-bis, commi 3 e 4.	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le altre sanzioni più gravi <p style="text-align: center;"><u>(art. 55-bis, comma 1, secondo periodo)</u></p>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comma 2

Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo,

- 1) senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
- 2) Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
- 3) La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

COMMA 3

Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo:

- 1) trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

COMMA 4

Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo.

- 1) Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2 (cioè, entro 60 giorni dalla contestazione di addebiti), ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter.
- 2) Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre in decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
- 3) La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

COMMA 5

- 1) Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano.
- 2) Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità.
- 3) In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

COMMA 6

- 1) Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

COMMA 7

- 1) Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

COMMA 8

- 1) In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

COMMA 9

- 1) In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.